

29 LUG. 2021

COMUNE DI ANTRODOCCO
(Provincia di Rieti)

PROT. N. 6252 RAG

ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Il giorno ventotto del mese di luglio dell'anno duemila ventuno il Dott. Daniele Giuncato, in qualità di organo di revisione dei conti del Comune di Antrodoco:

- dato atto che con deliberazione di Consiglio comunale n. 19/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 nell'osservanza dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità ed attendibilità, pareggio finanziario e pubblicità;
- dato atto che risulta essere disponibile il piano delle risorse e degli obiettivi (PRO) per l'esercizio 2021;
- vista la proposta di delibera di Giunta comunale n. 25 del 27.7.2021 recante "Regolamento TARI" che qui si riporta in allegato alla presente quale parte integrale e sostanziale del presente parere;
- considerato l'allegato schema di regolamento TARI predisposto dal competente ufficio comunale;
- visto che l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per

l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

- 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno.
- visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dai responsabili di servizio del Comune di Antrodoco;
- visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e sue successive modificazioni;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

DELIBERA

limitatamente alle proprie competenze parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 25/2021 avente ad oggetto "Regolamento TARI" relativamente alla conformità formale di detto regolamento ai dettati normativi vigenti raccomandando di procedere alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Ente e di trasmettere telematicamente la relativa deliberazione consiliare al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019.

Antrodoco, 28.7.2021

L'organo di revisione

Dott. Daniele Giuncato

